

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI**

**TASI**

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **ART. 2 – BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ART. 3 – VERSAMENTI**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il **16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, tenendo conto delle aliquote e delle eventuali detrazioni approvate per l'anno di riferimento. Resta salva la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e eventuali detrazioni deliberate per l'anno stesso.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI, nella misura percentuale dell'ammontare complessivo stabilita con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

### **Art. 4 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
2. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui all'art. 3, comma 5.

### **Art. 5 – NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni normative intervenute successivamente.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.